

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 5 luglio 1991, è stata abrogata dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 del suddetto articolo 2 ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 in seguito l'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 ha ribadito l'abrogazione della presente legge ad eccezione dell'articolo 25.

In precedenza, prima dell'abrogazione, la presente legge era stata oggetto di modifica da parte delle leggi regionali 13 novembre 1991, n. 20, 7 maggio 1996, n. 11, 22 dicembre 2004, n. 16, 28 novembre 2007, n. 12 e 20 luglio 2010, n. 7.

Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11.

"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 (1)

Art. 2 (2)

Art. 3 (3)

Art. 4 (4)

Art. 5 (5)

Art. 6 (6)

Giunta Regionale della Campania

Art. 7 (7)

Art. 8 (8)

Art. 9 (9)

Art. 10 (10)

Art. 11 (11)

Art. 12 (12)

Art. 13 (13)

Art. 14 (14)

Art. 15 (15)

Art. 16 (16)

Art. 17 (17)

Testo Abrogato ad eccezione dell'articolo 25

Giunta Regionale della Campania

Art. 18 (18)

Art. 19 (19)

Art. 20 (20)

Art. 21 (21)

Art. 22 (22)

Art. 23 (23)

Art. 24 (24)

Art. 25

Consulenza di esperti

Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza di tre esperti, in materie giuridiche ed economiche, a mezzo convenzione ai sensi dell'art. 2232 del CC..

Ai predetti verrà attribuita una indennità base mensile non superiore ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri Regionali, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge regionale 5 agosto 1975, n.5, e successive modificazioni.

L'incarico è limitato per la durata del mandato del Presidente della Giunta e non costituisce titolo per l'instaurarsi del rapporto di impiego.

Art. 26 (25)

Art. 27 (26)

Allegato A (27)

ALLEGATO "B" (28)

ALLEGATO "C" (29)

Note

- (1) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (2) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (3) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6; in precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.
- (4) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (5) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (6) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (7) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (8) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (9) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (10) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (11) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6; in precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- (12) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (13) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (14) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (15) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (16) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (17) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6; in precedenza il presente articolo era stato modificato

Giunta Regionale della Campania

dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, dall'articolo 9, comma 1, secondo periodo, lettere a) e b) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 e dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7.

- (18) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (19) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (20) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (21) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (22) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (23) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (24) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (25) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (26) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.
- (27) Allegato abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6; in precedenza il presente allegato era stato modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 novembre 1991, n. 20, dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dall'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.
- (28) Allegato abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6; in precedenza il presente allegato era stato modificato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- (29) Articolo abrogato dapprima dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.

Testo Abrogato ad eccezione dell'articolo 25